

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Presidente, Avv. Gabriele Fava;

e

il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con sede in Roma, codice fiscale 80219290584, rappresentato dal Capo dipartimento, Pref. Renato Franceschelli;

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTO, in particolare, l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 139/2006 che prevede che "Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi statuti";

CONSIDERATO che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito anche C.N.VV.F.) è iscritto alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CPTS) e al Fondo di previdenza dei dipendenti statali (Enpas) per i trattamenti di fine servizio;

CONSIDERATO che l'INPDAP - confluito in INPS dal 1° gennaio 2012 a seguito dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - ha assunto a decorrere dal 1° ottobre 2005, in esecuzione del dettato normativo contenuto nell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la competenza alla determinazione e alla erogazione del trattamento pensionistico del personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico nel quale rientra quello specifico del C.N.VV.F.;

CONSIDERATO che l'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 88/89, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni;

RILEVATO che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha già da tempo operato la scelta di centralizzare la gestione previdenziale di tutto il personale del

C.N.VV.F. presso la Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari con sede in Roma;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, ai sensi del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità degli stessi, con firma digitale ovvero elettronica;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";

VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito "Codice";

VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*);

RITENUTO di costituire uno specifico Polo nazionale INPS di lavorazione delle prestazioni previdenziali e creditizie, che possa rapportarsi con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari per ottimizzare la gestione degli scambi dei flussi di dati al fine di migliorare l'erogazione delle prestazioni e i rapporti informativi con la specifica utenza costituita dal personale del C.N.VV.F. in servizio e da collocare in pensione;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione in materia di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, oltre che delle prestazioni creditizie, secondo quanto indicato nelle premesse, che sono parte integrante del Protocollo, e nei termini di seguito concordati.

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione

1. L'INPS ed il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente protocollo intendono disciplinare il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a migliorare il servizio reso dall'Istituto all'utenza,

rappresentata dal personale del C.N.VV.F. in servizio e da collocare in pensione, attraverso le modalità esecutive di cui ai successivi articoli e le ulteriori eventuali modalità operative che le Parti potranno concordare attraverso appositi *addendum* al presente protocollo.

2. Finalità del presente Protocollo d'intesa è l'ottimizzazione dei tempi di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative e della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche e liquidazione dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto del personale del C.N.VV.F., dei riscatti ai fini TFS/TFR, e delle prestazioni creditizie relative ai prestiti, con un conseguente miglioramento nell'offerta e nella qualità del servizio agli utenti di riferimento e un risparmio nei costi di gestione.

ARTICOLO 2

Costituzione del "Polo nazionale per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"

1. Ai fini della realizzazione di quanto riportato all'art. 1, l'INPS si impegna a costituire un polo, a valenza nazionale, denominato "Polo nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni previdenziali, e alla gestione creditizia dei piccoli prestiti e dei prestiti pluriennali.

2. La struttura INPS presso la quale sarà costituito il Polo di cui al precedente comma 1 è comunicata, a mezzo PEC, dall'INPS (PEC: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it) al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari (PEC: dc.programmazione.aef@cert.vigilfuoco.it).

3. L'avvio operativo del Polo è previsto a decorrere dal 1° marzo 2025 (c.d. data di subentro).

4. Il Polo subentra nella gestione degli assicurati appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, alla data di subentro, non risultino aver presentato all'INPS domanda di prestazioni pensionistiche, o per i quali non risulti inviata, da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari, la comunicazione di cessazione ai fini del trattamento di fine servizio (ultimo miglio e comunicazione cessazione TFS) o domanda di riscatto ai fini TFS (mod. PR1/riscatto telematico WEB), ovvero cessino dal servizio o presentino domanda dalla predetta data.

ARTICOLO 3

Gestione posizione assicurativa, prestazioni pensionistiche e previdenziali C.N.VV.F.

1. Il "Polo Nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" è costituito per la gestione delle posizioni assicurative e delle prestazioni del personale del C.N.VV.F., di seguito specificate:

a) gestione, in collaborazione con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari delle attività di sistemazione della posizione assicurativa per tutti gli assicurati che dalla data di subentro presenteranno domanda di pensione/prestazione all'Inps;

b) definizione dei trattamenti pensionistici di primo pagamento per domande di pensione presentate all'INPS dalla data di subentro, mentre la successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione della pensione di privilegio, la gestione e il recupero degli indebiti, i pignoramenti e tutte le attività successive alla prima liquidazione, continueranno ad essere gestite dalla sede INPS competente in base alla residenza del pensionato;

c) definizione delle prestazioni pensionistiche c.d. in vigenza (riscatto, ricongiunzione, computo, versamenti volontari, accrediti figurativi, ecc.) con domanda presentata dalla data di subentro; la presentazione alla sede Polo della domanda di pensione alla data di subentro accentra presso lo stesso Polo anche le pregresse istanze di prestazioni pensionistiche giacenti presso le sedi territoriali alla suddetta data, secondo le modalità che verranno specificate nell'apposita circolare per le sedi medesime;

d) definizione delle prime liquidazioni del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) e del trattamento di fine rapporto sia in unica soluzione che ratealmente, a partire dalle cessazioni dal servizio dalla data di subentro. La lavorazione delle riliquidazioni TFS resta in carico alla sede di residenza dell'iscritto/pensionato secondo i criteri generali della competenza alla liquidazione delle pratiche;

e) definizione delle richieste di quantificazione TFS/TFR delle suddette pratiche, finalizzate alla cessione ordinaria di cui al d.P.R. n. 180/50 e all'Anticipo finanziario di cui all'art. 23 del DL n.4/2019, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019, per le cessazioni dal servizio dalla data di subentro;

f) definizione dei riscatti ai fini TFS per i modelli pervenuti dalla data di subentro.

ARTICOLO 4

Gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali C.N.VV.F.

1. Il Polo gestirà le richieste di prestazioni creditizie degli assicurati appartenenti al C.N.VV.F. relative a piccoli prestiti e prestiti pluriennali secondo le competenze di seguito specificate:

a) erogazione delle prestazioni creditizie presentate relative ai piccoli prestiti e prestiti pluriennali;

b) gestione delle relative trattenute e ammortamenti, anche per i prestiti già erogati ed in corso di ammortamento.

ARTICOLO 5

Impegni delle Parti

1. L'INPS si impegna alla lavorazione e gestione delle posizioni assicurative, delle istruttorie pensionistiche e previdenziali, nonché alla lavorazione delle domande di prestazioni creditizie, specificate ai precedenti art. 3 e art. 4, presso il "Polo nazionale del C.N.VV.F.".

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari si impegna ad aggiornare le posizioni assicurative di competenza e a trasmettere quanto necessario per la gestione delle istruttorie di pensione, la liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto e delle relative richieste di quantificazione TFS/TFR e l'istruttoria dei riscatti TFS, secondo le modalità che verranno comunicate dall'Istituto, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia pensionistica.

3. Il predetto Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari si impegna ad aggiornare progressivamente il piano di consolidamento delle posizioni assicurative, in modalità anche massive, con priorità per le posizioni più vicine al pensionamento, garantendo costantemente il rispetto degli adempimenti di competenza per i soggetti che abbiano presentato domanda di pensione.

4. Per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, le parti si impegnano ad utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

INPS: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari - Ufficio VII "Trattamento previdenziale ordinario e privilegiato": rif.tepordinarioquiescenza@cert.vigilfuoco.it

ARTICOLO 6 **Comitato Tecnico**

1. Le Parti istituiscono il Comitato Tecnico paritetico, al fine di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni.

2. Il Comitato tecnico è costituito dal Direttore della struttura INPS presso la quale è istituito il Polo, dal dirigente pro-tempore dell'Ufficio VII "Trattamento previdenziale ordinario e privilegiato" della Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e da due rappresentanti di ciascuna amministrazione con competenze informatiche e amministrative necessarie per la conduzione dei rapporti di collaborazione.

3. Per ciascuna riunione del Comitato Tecnico, per la partecipazione alle quali non è previsto alcun compenso, è redatto apposito verbale, con indicazione dell'ordine del giorno, delle problematiche trattate e delle modalità concordate di risoluzione.

4. Ai fini delle convocazioni e dei lavori del Comitato Tecnico le Parti utilizzano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

INPS: dc.organizzazione@postacert.inps.gov.it

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari - Ufficio VII “Trattamento previdenziale ordinario e privilegiato”: rif.tepordinarioquiescenza@cert.vigilfuoco.it.

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel citato Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti svolti nell’ambito di applicazione del presente protocollo saranno effettuati esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e poste alla base del Protocollo medesimo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. Le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata in premessa e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.
4. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell’ espletamento delle suddette attività.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato e contestualmente a cancellare i dati ricevuti non appena siano state realizzate le finalità dichiarate.
6. Le Parti garantiscono, altresì, che l’accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall’uso illegittimo dei dati; le medesime Parti, pertanto, provvedono, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la loro diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
7. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento così come sancito dall’art. 5 del Regolamento UE.

8. Le Parti informano l'utenza ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE e si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

9. Ciascuna delle Parti comunica tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna amministrazione, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate con il Provvedimento del Garante 30 luglio 2019 n. 157.

10. I trattamenti effettuati per effetto del presente Protocollo sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 8

Attività formativa

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'INPS e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari possono concordare la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a corsi di formazione di reciproco interesse indetti, d'iniziativa, dalle Parti stesse.

ARTICOLO 9

Ricorsi amministrativi e riesame dei provvedimenti

1. Il Polo nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assicura la gestione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi relativi alle prestazioni di competenza, secondo le disposizioni del Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.

2. Il "Polo nazionale del C.N.VV.F. " assicura altresì l'istruttoria delle richieste di riesame relative alle prestazioni creditizie, che sono decise secondo le disposizioni del Regolamento per l'erogazione dei prestiti agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

ARTICOLO 10

Durata dell'accordo

1. Il presente Protocollo ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato dalle Parti, di comune accordo, attraverso appositi *addendum*, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.

2. Il presente Protocollo può essere rinnovato per una sola volta e per la stessa durata, su conforme volontà delle Parti da manifestarsi con scambio di note tramite Posta Elettronica Certificata, entro i tre mesi precedenti alla scadenza.

INPS

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso pubblico e della Difesa civile